



Comune di Luisago

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TERZO PERIODO REGOLATORIO QUADRIENNIO 2026/2029 - AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) - E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 18:30, , a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Tosca Roberta	Presente	Chighine Giovanni	Presente
Franco Paola	Assente	Cuozzo Liana	Presente
Simioni Maura	Presente	Frigerio Adelio	Assente
Evangelista Monica	Presente	Coppa Sara	Presente
Dell' Aglio Vincenzo	Presente	Regondi Daniele	Presente
Caspani Enrica	Presente		

Presenti...: 9

Assenti....: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Davide Camagni.

La Signora Tosca Roberta , Sindaca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TERZO PERIODO REGOLATORIO QUADRIENNIO 2026/2029 - AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) - E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito consiliare, come di seguito riportato in sintesi:

Illustra la proposta di deliberazione la Sindaca, presentando le voci che hanno contribuito alla redazione del PEF e le tariffe che ne sono derivate.

Interviene il Consigliere Regondi, secondo il quale, fatto salvo quanto disposto da ARERA, è necessario che l'Amministrazione raccolga i dati e li rielabori. In questo modo, determinato il costo del servizio, le tariffe vengono definite in modo differenziato. Altrimenti il costo aumenta, ma non il livello quantitativo del servizio. Chiede inoltre di sapere quali siano anche le entrate relative alla TARI non rimosse, che devono ancora essere recuperate e chiede la data effettiva di scadenza del servizio affidato alla ditta Econord.

Risponde il Segretario Comunale chiarendo che la scadenza è ad oggi prevista al 31.12.2026.

Il Consigliere Regondi continua il suo intervento, dichiarando che il Comune di Luisago ha una media pro-capite di produzione di rifiuti più alta della media regionale, probabilmente per la libertà di accesso alla piattaforma ecologica. Bisogna, quindi, intervenire sulla cultura della differenziazione della raccolta dei rifiuti, ad esempio favorendo il compostaggio. Ritiene che il paese sia comunque sporco, e dichiara che voterà contrario perché ritiene che l'Amministrazione non riesca a garantire il servizio.

Replica la Sindaca chiarendo che le condizioni dettate dagli organismi sovraordinati devono essere rispettate e ARERA tiene conto dell'andamento nazionale e internazionale relativo alla gestione dei rifiuti. Il paese non è sporco, ha bisogno di effettuare cambiamenti, che richiedono tempo. Già con la precedente amministrazione si era scelto di stare, tra i modelli proposti da ARERA, ad un livello qualitativo minimo, per poter raggiungere gli obiettivi previsti, dai quali ripartire per migliorare. In ogni caso il livello 1 non è un livello basso, ma è commisurato al paese. Le analisi dei dati sono state fatte al punto che si è cercato di intervenire principalmente sui nuclei mono persona, che sono particolarmente presenti sul territorio.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n. 147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l’Autorità ha approvato i documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, ad oggetto: *“AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”* mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

RILEVATO che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il quadriennio 2026-2029 del terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la delibera ARERA N. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

VISTA la delibera ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la delibera ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la delibera ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

VISTA la delibera ARERA n. 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025 ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità n. 397/2025/r/rif, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)”*;

VISTO che l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che : *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del P.E.F.;

VISTO l’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 il quale dispone che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo P.E.F.;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell’approvazione del P.E.F., dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

DATO ATTO:

- che l’Autorità, previa audizione con l’Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO INOLTRE che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, tra cui rientra il Comune di Luisago;

VISTA la nota pervenuta ns. prot. 3276/2026 con la quale il Gestore Econord spa ha inviato il P.E.F. grezzo

costituito dai seguenti allegati:

- 1) Tool di calcolo: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2026-2029;
- 2) relazione di accompagnamento;
- 3) dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del PEF quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif, integrata dalla delibera n. 374/2025R/rif, in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato A) *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF)"*;

CONSIDERATO che questo Comune ha individuato nello schema "livello qualitativo I minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'All. A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Luisago non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029", relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif "MTR-3" e alla determina ARERA 1/2025/DTAC/ del 7 novembre 2025, predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026	2027	2028	2029
Totale PEF	358.201	364.403	359.759	357.345

VISTO il Piano economico finanziario per il quadriennio 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e costituito dai seguenti atti:

- Tool di calcolo di cui all'All. 1 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, elaborato ai sensi dell'art. 29 del MTR-3;
- relazione di accompagnamento, di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- dichiarazioni di veridicità per i gestori e per i Comuni, di cui agli Allegati n. 3 e 4 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;

VISTO il report di validazione del PEF 2026-2029 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da

parte della Società Xanto srl , che si conclude con esito positivo per la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2026-2029 sopra descritti;

RITENUTO, per quanto sopra, di potere approvare il “Piano Finanziario pluriennale del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Inoltre, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Coppa e Regondi) e n. 0 astenuti, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del “PEF pluriennale TARI 2026-2029”, per come sopra indicato, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029 e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto in base ai

criteri dal citato MTR-3.

4. Di precisare che il PEF 2026-2029, calcolato in base alle regole del MTR-3, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie.
5. Di considerare che il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF", è stato individuato nello schema "livello qualitativo I - minimo".
6. Di trasmettere ad ARERA, mediante l'apposita piattaforma online, ai fini dell'approvazione, i seguenti allegati:
 - copia della presente deliberazione
 - Tool di calcolo;
 - relazione di accompagnamento
 - dichiarazione di veridicità del gestore
 - relazione di veridicità del Comune.
7. Di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite da ARERA, le tariffe TARI UD e UND allegate.
8. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, dato il termine previsto per la sua adozione; con separata votazione ad esito: n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Coppa e Regondi) e n. 0 astenuti, resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA

Roberta Tosca

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2026

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Camagni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*